



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 195 del 6 NOV. 2015

**OGGETTO:** Richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015.

L'anno duemila quindici il giorno sei del mese di novembre in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. AVV. RIZZO GIUSEPPE nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco		X
CHIOFALO Vincenzo	- Assessore	X	
CALCARA Paolo	- Assessore	X	
SIGNORELLO Girolamo	- Assessore		X
STUPPIA Salvatore	- Assessore		X
RIZZO Giuseppe	- Assessore	X	
MATTOZZI Matilde	- Assessore	X	

Con la partecipazione del <sup>V</sup> Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio PAOLO MAIALE  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 8, comma 6, del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 che, testualmente, recita *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro."*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015 che disciplina le modalità di erogazione della sopradescritta anticipazione di liquidità;

Visto il "Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum" stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il MEF in data 20 ottobre 2015;

Considerato che, a causa delle forti criticità in cui versa la situazione di cassa di questo ente ed al fine di evitare l'insorgere di ulteriori spese derivanti dalle probabili procedure esecutive che possono avviare le ditte fornitrici, è opportuno attivare l'anticipazione di liquidità in oggetto;

Visto lo schema di istanza (Mod. EP107) con la quale questo ente chiede alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015, la concessione di una anticipazione di liquidità pari ad € 4.708.693,34 con scadenza 31 maggio 2045, per il pagamento dei debiti maturati al 31.12.2014;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015, la concessione di una anticipazione di liquidità pari ad € 4.708.693,34 con scadenza 31 maggio 2045, per il pagamento dei debiti maturati al 31.12.2014;
- 2) dare atto, così come evidenziato all'art. 7 dello schema di contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, della possibilità di estinguere anticipatamente l'anticipazione in oggetto attraverso l'utilizzo di risorse proprie;
- 3) di delegare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse di espletare tutti gli atti consequenziali a quanto disposto con la presente deliberazione.

**Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2015.

**Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del predetto Fondo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro;

Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 8, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità;

Considerato il successivo comma 8 del medesimo art. 8, il quale prevede che le somme di cui al punto precedente saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35/2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17-*quinquies*, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione

dell'anticipazione di liquidità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 11, del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, in data 12 aprile 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di pari data;

Ravvisata l'opportunità di definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle anticipazioni di liquidità in discorso agli enti locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

#### *Beneficiari dell'anticipazione*

1. Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

#### *Concessione risorse a enti locali*

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie loca-



li, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all'art. 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. Le suddette anticipazioni saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti locali, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

6. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 35 del 2013.

7. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

*Il direttore generale del Tesoro: LA VIA*

15A07223

DECRETO 22 settembre 2015.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;



Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, (il "D.L. 78/2015"), e dell'articolo 2 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 (il "D.D. 7/8/2015").

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 ROMA<sup>1</sup>

**ENTE (indicare denominazione) (di seguito l'"Ente")**

COMUNE DI CASTELVETRANO..... Prov. TP...

**Protocollo Ente n. .... Data Protocollo Ente .....**

**Oggetto:** *richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8, comma 6, del D.L. 78/2015, e dell'articolo 2 del D.D. 7/8/2015*

I sottoscritti

- Felice Junior Errante, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente,
- Andrea Antonino Di Como, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

CHIEDONO,

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "CDP"), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF"), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Quarto Atto aggiuntivo all'addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 20 ottobre 2015 (di seguito, il "**Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum**"), ed in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un'anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2045 (non oltre il 31 maggio 2045) - a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali*" del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e non più dovute, nel limite di 650 milioni di euro, nonché di un ulteriore importo complessivo pari a 200 milioni di euro iscritto in conto residui della "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed*"

<sup>1</sup>Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: [cdpspa@pec.cassadpp.it](mailto:cdpspa@pec.cassadpp.it));
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.

esigibili degli enti locali" del suddetto Fondo, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge del 19 giugno 2015 (di seguito il "D.L. 78/2015"), nonché dall'articolo 2 del D.D. 7/8/2015 per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di € 4.708.693,34 (euro quattromilionisettecentottomilaseicentonovantatre/34 ).

Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2014, ovvero di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

I sottoscritti prendono atto che l'importo dell'anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015, proporzionalmente sulla base del rapporto tra le somme determinate ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del DL 78/15 e dell'art. 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015 e l'importo complessivo delle anticipazioni richieste e accolte.

Ai fini del perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo allegato al Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:

- di aver preso visione dell'Addendum e del Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
- che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- che i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti;
- che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 8 del DL 78/15, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013. L'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro cui provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
- che l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente richiesta nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, ai sensi del comma 8, dell'art. 8, del DL 78/15, l'Ente produrrà alla CDP, in occasione dell'invio della proposta contrattuale, formale certificazione, sulla base dello schema tipo reso disponibile

